

#### Diritto e Persona

Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato www.dirittoepersona.it - ernesto.mancini@hotmail.it

# PRIMO GENNAIO 2020: "FINE PROCESSO MAI". UN ALTRO DURO COLPO ALLO STATO DI DIRITTO ED ALLA DIGNITA' DELLA PERSONA



Il primo gennaio 2020 è entrata in vigore la legge Bonafede (legge n.3/2019) per la parte in cui abolisce la prescrizione dei reati dopo il primo grado di giudizio e, di conseguenza, introduce la nuova regola secondo cui <u>il processo penale può non avere mai fine.</u>

Al riguardo va detto che l'art. 157 del codice penale prevede che, decorso un certo tempo pari alla misura massima della pena (per esempio 12 anni per la concussione) senza che si sia arrivati a pronunciare una sentenza definitiva, il reato si estingue e l'imputato viene prosciolto. Quest'ultimo, è bene ricordarlo, è la persona cui è attribuito il reato ma non è affatto detto che sia colpevole. Anzi la stessa Costituzione, all'art. 27, presuppone la sua innocenza fino a prova contraria a seguito di sentenza definitiva di condanna.

Va anche detto che alcuni reati particolarmente efferati erano e sono imprescrittibili anche a prescindere dalla legge Bonafede. Si tratta dei reati puniti con l'ergastolo come omicidio aggravato, strage, ed altri. La nuova legge non fa più distinzioni in questo senso e prevede l'abolizione della prescrizione per qualsiasi reato anche di sanzione assai minore.

La nuova normativa sferra un duro colpo allo Stato di Diritto ed alla dignità della persona. Essa va avversata per i seguenti motivi.

### 1) Incostituzionalità della nuova normativa

La norma che abolisce la prescrizione è incostituzionale in modo evidente. Essa infatti contrasta con l'art.111 della Costituzione che testualmente impone il "giusto processo" e la sua "ragionevole durata". Un processo infinito non è giusto in sé perché tiene sotto scacco processuale una persona senza alcun limite di tempo. D'altra parte la durata del processo per essere ragionevole deve essere proporzionata alla pena edittale, cioè congrua, adeguata. Con la nuova legge si dispone invece la

durata illimitata del processo oltre ogni proporzionalità e perciò in pieno contrasto con la Costituzione.

L'evidente incostituzionalità della nuova legge avrebbe dovuto scoraggiare i proponenti a richiederne l'approvazione in Parlamento ma così non è stato. Né, ad onor del vero, c'è stata una decisa opposizione parlamentare nonostante si trattasse di palese violazione della Costituzione. Invero su queste materie i partiti o sono giustizialisti e demagogici oppure troppo timidi e cauti nonostante si tratti di palese violazione della Costituzione. Sullo sfondo, in entrambi i casi, c'è la ricerca del consenso elettorale e, ancora peggio, l'adulazione popolare. Lo Stato di diritto non può che subirne un danno grave.



# 2) la condizione di imputato ed il processo

La condizione di imputato, in quanto di per sé già afflittiva, non può durare indefinitamente. Essa influisce sulla sua vita, sulle relazioni familiari e sociali, sulla sua affidabilità personale, sugli incarichi politici ed amministrativi, sulle dichiarazioni pubbliche

cui è tenuto per l'accesso ad uffici, a contratti o ad autorizzazioni amministrative, sulla considerazione sociale che gli altri hanno di lui e così oltre. Ugualmente il processo è di per sé gravemente afflittivo non solo per la sua drammaticità , la sua incertezza, le attese, i rinvii reiterati e non brevi, ma soprattutto perché è una minaccia , una spada di Damocle che ipoteca il futuro di chi lo deve sostenere. Egli perciò ha diritto, non importa se colpevole o innocente, che tutto ciò finisca al più presto e comunque entro un tempo proporzionato.

Per questi motivi la saggezza dei Padri Costituenti non poteva mancare di occuparsi del processo disponendo sulla necessità che fosse <u>"giusto e di durata ragionevole".</u>

Con la legge Bonafede si è fatto l'esatto contrario : non solo non si sono abbreviati i tempi del processo rendendoli giusti, ma addirittura è stato disposto un processo senza fine.

## 3) Non raggiungimento del risultato ed inefficienza giudiziaria

Se lo Stato, attraverso il suo potere giudiziario, non riesce ad accertare la colpevolezza o meno dell'imputato entro il termine già ampio preventivamente stabilito, è del tutto ingiustificato che esso si autoconceda ulteriore tempo, peraltro indefinito, per giungere ad un risultato che ha già dimostrato di non sapere o potere raggiungere.



L'incapacità da parte dello Stato di giungere alla definizione del processo e quindi all'accertamento inequivocabile di colpevolezza o innocenza, non può scaricarsi sull'imputato. Ciò, a maggior ragione, quando tale incapacità non deriva dalla complessità dei fatti da accertare bensì dalla incapacità della macchina organizzativa della giustizia dovuta a noti fattori quali la carenza di organici, la scarsa produttività di alcuni uffici giudiziari, la vigenza di norme che complicano inutilmente il processo, la mancata depenalizzazione di alcuni reati minori, ed altro ancora.

Una domanda: si può seriamente sostenere, per stare all'esempio, che ci vogliono oltre dodici anni o addirittura un tempo indefinito per accertare un reato gravissimo come quello di un pubblico funzionario che, abusando della sua qualità, ha ricattato un cittadino per ottenere denaro od altra utilità (concussione) ?

## 4) l'alibi per nascondere l'inefficienza giudiziaria

Va sgombrato il campo dalla falsa prospettazione dei fautori della legge secondo cui la prescrizione va abolita per contrastare l'abilità degli avvocati difensori di protrarre il processo con strategie dilatorie.

Invero l'art. 159 del codice penale enumera tutta una serie di casi per i quali il corso della prescrizione viene sospeso impedendo così il suo maturare. Per esempio, se il difensore o l'imputato sono impediti, il tempo processuale si ferma fino a che cessa la causa dell'impedimento; se occorre attendere che una questione processuale venga definita da altra autorità , il tempo processuale si ferma fino alla avvenuta definizione. E così oltre. La prospettazione sull'atteggiamento dilatorio dei difensori è dunque falsa e fuorviante.

E appena il caso di ricordare, infine, che i ricorsi in appello ed in cassazione sono diritti fondamentali dell'imputato che non possono essere conculcati in nome di una riduzione dei tempi di giustizia. La macchina giudiziaria si deve invece organizzare rimuovendo tutte le cause di lentezza sopra ricordate così garantendo durata ragionevole senza pregiudicare i diritti fondamentali della persona quando riveste la delicata posizione di imputato. Peraltro, trattandosi di diritti fondamentali lesi ne va della dignità della persona.



### 5) da un estremismo giudiziario all'altro

Gli anni recenti sono stati caratterizzati da iniziative legislative sulla prescrizione che hanno fatto prevalere interessi personali o elettorali saccheggiando una materia così sensibile dove è in gioco la libertà e la dignità della persona ed eventualmente, beninteso, la giusta privazione della sua libertà quale sanzione penale per il

reato commesso.

Si è passati dalla Legge ex Cirielli (maggioranza di destra Berlusconi- Lega) che in modo spudorato innovava sulla prescrizione a vantaggio nascosto di pochi soggetti, alla legge Bonafede (maggioranza 5stelle Lega , destra giustizialista) che arriva oggi all'eccesso opposto introducendo il principio del fine processo mai per qualsiasi reato . Nel mezzo tentativi fino ad ora non riusciti o, se riusciti, poi rimossi (riforma Orlando – centro sinistra ) di una normativa giusta che in siffatta materia è irrinunciabile.

Da una parte dunque l'interesse privato di alcuni, dall'altra il giustizialismo e la demagogia di altri. Dall'altra ancora la debolezza politica di chi dovrebbe opporsi. Tutto ciò su un tema di diritto penale di assoluta delicatezza che è stato invece trattato a colpi d'ascia e con la massima disinvoltura e spregiudicatezza.

#### 6) Conclusioni

La riforma della prescrizione nel senso del "fine processo mai" non è un episodio isolato di deriva autoritaria e giustizialista. In questi anni sono state fatte altre scelte normative aberranti e di adulazione popolare quali i reiterati aumenti di pena (ben quattro volte dal 2012 sugli stessi reati contro la P.A.), sequestri di immigrati in mare spacciati per atti politici e di difesa nazionale, progressiva emarginazione di persone che andavano invece protette ed integrate, mancate riforme che avrebbero portato più civiltà giuridica e sociale come la riforma penitenziaria, lo ius soli o culturae e così altro ancora.

Il "fine processo mai" non è altro che l'ennesima concreta dimostrazione di quanto il nostro ordinamento e con esso la nostra civiltà giuridica stiano pericolosamente arretrando.

Avv. Ernesto Mancini, Foro di Verona. 1 gennaio 2020